



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 66 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 Settembre 2014 - Unità Operativa Territoriale di Modica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 Settembre 2014, ore 00,45 redatto dai T.d.P. Dott. FRASCA Antonino e Dott. DIAMANTE Vincenzo degli Uffici del SIAN – Unità Operativa Territoriale di Modica, relativo all'ispezione effettuata dagli Uff. di P.G. sopradetti a Modica, in C/da Musebbi Calicantoni 14B/1 presso l'esercizio di bar con somministrazione all'interno della ditta "PARADISE CLUB", di cui è Legale Rappresentante il Sig. RAMETTA Gaetano, nato ad Avola il 24.07.1963 ed ivi residente in via Principe A. De Curtis n.° 8, per la violazione all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) più €. 8,60 di spese di procedimento, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta a carico del trasgressore: *"Per svolgere l'attività senza essere in possesso della registrazione DIA prevista dall'art. 6 Reg. CE n. 852/2004 pur avendo effettuato la notifica al SUAP del Comune di Modica ma senza alcun riscontro"*.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato inviato in data 17.09.2014 tramite servizio postale con Raccomandata A/R n.° 14886420110-7 e notificato come risulta dal timbro sull'avviso di ricevimento al Sig. Rametta Gaetano, nella sua qualità sopra indicata e quale presunto trasgressore.

VISTO l'art. 6 D. Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."*

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal Sig. Rametta con la quale chiedeva: *"l'archiviazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 17/SP/2014 con conseguente annullamento della sanzione amministrativa irrogata pari ad €. 3.008,60, in quanto nessuna responsabilità è ascrivibile all'Associazione "Paradise Club", acquisita dall'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, con prot. gen. n.° E-0021180 del 24.10.2014;*

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Responsabile del SIAN-Distretto di Modica, Dott. Michele Manenti, acquisite al prot. n.° 5507 del 14.11.2014 in cui si dichiara che: *agli atti di quest'ufficio e dell'ufficio SUAP del Comune di Modica, l'istanza di Registrazione per l'attività è stata presentata in data 23.03.2014, è pervenuta a quest'ufficio SIAN di Modica in data 01.10.2014; i ritardi nella trasmissione della pratica pare siano da attribuire ad*



inadempienze-dimenticanze del tecnico di fiducia del Rappresentante legale della Ditta, il Dott. Manenti altresì afferma così come previsto dal Decreto Regionale Sicilia del 14 giugno 2011, che: "a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'operatore del settore alimentare può intraprendere l'esercizio della attività stessa e che nel caso specifico lo svolgimento dell'attività sia legittimo";

RITENUTO pertanto che sono venuti meno i presupposti della violazione si ritiene necessario procedere all'annullamento del verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 settembre 2014 ed alla archiviazione del procedimento amministrativo avviato in virtù dello stesso.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, l'archiviazione del verbale di contestazione n.° 17/SP/2014-Unità Operativa Territoriale di Modica del 06 settembre 2014 e del procedimento amministrativo a carico del ricorrente RAMETTA Gaetano.

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 16 GIU. 2015

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



